REGOLAMENTO (CEE) N. 585/92 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1992

relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra (3), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (5), in particolare l'articolo 12,

considerando che gli accordi di associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, sono stati firmati il 16 dicembre 1991 ; che, in attesa dell'entrata in vigore di tali accordi, la Comunità ha deciso di applicare, con decorrenza degli effetti 1° marzo 1992, accordi intermedi conclusi con i summenzionati paesi, in appresso denominati « accordi intermedi » ;

considerando che gli accordi intermedi prevedono la riduzione dei prelievi all'importazione per taluni prodotti del settore cerealicolo ; che tale riduzione si applica in modo progressivo ed entro limiti quantitativi dati ;

considerando che occorre, in particolare, accertarsi che i prodotti di cui trattasi siano « prodotti originari » subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione del certificato EUR 1 di cui al protocollo 4, rilasciato dai paesi esportatori ;

considerando che è opportuno prevedere che, nell'ambito dei quantitativi stabiliti, i titoli d'importazione dei prodotti di cui trattasi vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione ; che, qualora si applichi la percentuale unica di riduzione, gli operatori possono ritirare le loro domande ;

considerando che è d'uopo prescrivere le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (7) ;

considerando che, per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data del rilascio alla fine del terzo mese successivo a tale data ; che la validità deve venir limitata alla fine di gennaio nel caso dei titoli rilasciati per il quantitativo massimo previsto per l'anno precedente ;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, la cauzione relativa ai titoli d'importazione, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione (8), è fissata a 25 ECU/t ;

considerando che nel caso dell'importazione di orzo da birra devono essere previste misure di controllo dell'utilizzazione del prodotto ; che nell'attesa di apposite disposizioni comunitarie è necessario stabilire che il primo inoltro di domande d'importazione non possa avvenire anteriormente all'aprile 1992 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(1) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.
(2) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.
(3) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.
(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
(6) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(7) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.
(8) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 degli accordi intermedi, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento, originari delle repubbliche in questione, beneficiano dell'esonero parziale dal prelievo all'importazione, entro i limiti quantitativi e secondo le aliquote di riduzione indicati nel medesimo allegato.

Conformemente al protocollo n. 4 degli accordi intermedi, per beneficiare del regime considerato, all'atto dell'immissione in libera pratica sul mercato interno della Comunità i prodotti devono essere scortati dall'originale del certificato EUR 1 rilasciato dalle competenti autorità del paese esportatore.

Articolo 2

1. Le domande di titolo d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro il secondo lunedì di ciascun mese, entre le 13 (ora di Bruxelles).

Le domande di titolo d'importazione non possono riguardare un quantitativo superiore a quello disponibile per l'importazione del prodotto in causa durante l'anno di cui trattasi.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per telex o telefax, le domande di titoli d'importazione entro le 18 (ora di Bruxelles) del giorno di presentazione delle domande stesse.

Questa informazione deve venir comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per cereali.

3. Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle domande la Commissione determina, comunicandolo per telex agli Stati membri, in che misura viene dato seguito alle domande di certificato.

Se la Commissione applica una percentuale unica di riduzione, gli interessati possono ritirare la loro domanda.

4. Ferma restando l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il settimo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo effettivo rilascio.

Articolo 3

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 891/89, i titoli d'importazione sono validi a decorrere dal giorno del rilascio alla fine del terzo mese successivo a detto rilascio. Tuttavia, la validità dei titoli è limitata alla fine di gennaio nel caso di titoli rilasciati per il quantitativo previsto per l'anno precedente.

Articolo 4

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

Articolo 5

Se un prodotto viene importato avvalendosi della riduzione del prelievo prevista dall'articolo 1, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine del prodotto;

b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CEE) nº 585/92;
Forordning (EØF) nr. 585/92;
Verordnung (EWG) Nr. 585/92;
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 585/92;
Regulation (EEC) No 585/92;
Règlement (CEE) n° 585/92;
Regolamento (CEE) n. 585/92;
Verordening (EEG) nr. 585/92;
Regulamento (CEE) nº 585/92.

Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

Il titolo d'importazione reca inoltre nella casella 24 una delle seguenti diciture, a seconda dell'aliquota di riduzione del prelievo applicabile:

Exacción reguladora reducida un 20, 40, 60 %;
Nedsættelse af importafgiften med 20, 40, 60 %;
Ermäßigung der Abschöpfung um 20, 40, 60 %;
Μειωμένη εισφορά κατά 20, 40, 60 %;
Levy reduction 20, 40, 60 %;
Prélèvement réduit de 20, 40, 60 %;
Prelievo ridotto del 20, 40, 60 %;
Met 20, 40, 60 % verlaagde heffing;
Direito nivelador reduzido de 20, 40, 60 %.

Articolo 6

In deroga all'articolo 12, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 891/89, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 25 ECU/t.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 1992. Tuttavia, per quanto concerne il prodotto di cui al codice NC ex 1003 00 90, il presente regolamento si applica dal 1° aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

I. PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

(in migliaia di t)

Anno	1992	1993	1994	1995	1996
Riduzione del prelievo (in %)	20	40	60	60	60
Codice NC 1001 90 99	141 667 (1)	185 000	200 000	216 000	232 000

(1) Conformemente a quanto disposto dal protocollo n. 7 degli accordi intermedi, i quantitativi per il 1992 sono stati ridotti pro rata temporis.

II. PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA CECA E SLOVACCA

(in migliaia di t)

Anno	1992	1993	1994	1995	1996
Riduzione del prelievo (in %)	20	40	60	60	60
Codice NC ex 1003 00 90	25 000 (1)	32 500	35 500	38 000	41 000
Codice NC 1101 00 00	16 667 (1)	22 000	23 500	25 500	27 000
Codice NC 1107 10 99	29 167 (1)	38 000	41 500	44 500	47 500

(1) Conformemente a quanto disposto dal protocollo n. 7 degli accordi intermedi, i quantitativi per il 1992 sono stati ridotti pro rata temporis.

III. PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

(in migliaia di t)

Anno	1992	1993	1994	1995	1996
Riduzione del prelievo (in %)	20	40	60	60	60
Codice NC 1008 10 00	2 667 (1)	3 500	3 800	4 100	4 350

(1) Conformemente a quanto disposto dal protocollo n. 7 degli accordi intermedi, i quantitativi per il 1992 sono stati ridotti pro rata temporis.